



TRIBUNALE DI TORINO  
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

PROC. N. 9790/2019 V.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE  
EX ART. 14 QUINQUES L N. 3/2012

Il Giudice,

**letto** il ricorso con cui ha domandato di essere ammessa ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, nello specifico, ha proposto la domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

**ritenuto** che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistano i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, indicati all'art. 7, comma 2, di tale legge;

**rilevato** che la ricorrente ha depositato la documentazione richiesta dagli art. 9, commi 2 e 3, e 14 *ter*, comma 3, della legge n. 3/2012;

**preso atto** che la professionista nominata dal Tribunale ed incaricata di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti all'organismo di composizione della crisi, dott.ssa Giulia Bisanti, verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda e l'attendibilità dei dati forniti dal debitore e dai creditori ha così concluso la sua relazione: *"la scrivente ritiene che la domanda di liquidazione del patrimonio presentata da rispetta i requisiti previsti dalla legge agli artt. 14 ter e successivi della L. 3/2012 e che quest'ultima è l'unica alternativa per garantire il miglior soddisfacimento di tutti i creditori"*;

**considerato** che la suddetta Professionista non ha rilevato la sussistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

**ritenuto** che sussistano, dunque, i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinques* legge n. 3/2012;

**rilevato** che il piano proposto prevede la liquidazione dell'intero patrimonio della ricorrente, costituito sostanzialmente da beni immobili ed un bene mobile registrato, e la messa a disposizione dei creditori del reddito percepito dalla ricorrente per la quota eccedente il mantenimento della propria famiglia;

**ritenuto** che il Liquidatore nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior soddisfacimento dei creditori, e dunque con idonea pubblicità e invito a manifestazioni di interesse;



**ritenuto** congruo, alla luce di quanto esposto a pag. 12 e 13 del piano di liquidazione e a pag. 19 e 20 dell'attestazione, e di quanto emerge dai documenti allegati, definire il limite della partecipazione della ricorrente alla spese di mantenimento del loro nucleo familiare della stessa nella quota di € 474,74 al mese;

**riservata** la liquidazione del compenso delle spese di procedura all'esito della stessa;

**P. Q. M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di

**nomina** liquidatore la dott.ssa Giulia Bisanti, che risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12

**dispone** che, sino all'emanazione del decreto di chiusura della liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, comma 5, l. n. 3/2012, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

**dispone** che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**dispone** che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;

**ordina** che i debitori al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

**dispone** che la debitrice possa trattenere i proventi dall'attività lavorativa e dalle pensioni percepite a qualunque titolo nel limite di € 474,74 al mese, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tali somme;

**ordina** la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore.

**Si comunicati.**

Torino, 29 aprile 2019

Il Giudice  
(Stefano Miglietta)

